



## Esaurimento del diritto all'indennità: come procedere?

---

Questa scheda informativa spiega come procedere una volta esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione.

### A. Assistenza nella ricerca di un impiego

Gli Uffici regionali di collocamento (URC) vi offrono i loro servizi di consulenza e di collocamento anche dopo che avete esaurito il vostro diritto. Anche se non percepite più le indennità giornaliere, l'URC può continuare a fornirvi consulenza e sostegno nella ricerca di un impiego.

Consigliamo comunque, a chi non l'avesse ancora fatto, di contattare direttamente le imprese private di collocamento. Sul sito internet <http://www.avg-seco.admin.ch/WebVerzeichnis/ServletWebVerzeichnis> trovate gli indirizzi di alcune imprese di collocamento private autorizzate.

Vi incoraggiamo inoltre ad attivare e sfruttare la vostra rete di contatti personali, che spesso favoriscono nuove occasioni d'impiego. Oggi molti posti vengono occupati anche attraverso il «mercato del lavoro nascosto» da candidati che si propongono spontaneamente senza attendere che venga pubblicato un annuncio.

Per chi è disposto a spostarsi, può essere utile consultare le borse del lavoro dei Paesi confinanti. La rete europea EURES offre su un portale centralizzato circa un milione di posti in tutta Europa. Forse tra questi c'è quello che fa al caso vostro! Se avete delle domande, sul sito [www.lavoro.swiss/eures](http://www.lavoro.swiss/eures) trovate altre informazioni, compresi gli indirizzi di contatto dei consulenti EURES per la Svizzera.

### B. Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Anche dopo aver esaurito il diritto all'indennità potete beneficiare, a determinate condizioni, di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro fino alla fine del termine quadro in corso. Otterrete maggiori informazioni consultando l'opuscolo «Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro» o rivolgendovi al vostro consulente URC. L'opuscolo fornisce in particolare indicazioni utili su assegni per il periodo di introduzione (API), assegni di formazione (AFO) e sussidi per le spese di pendolare e per le spese di soggiornante settimanale. Queste tre misure vi garantiscono un eventuale sostegno finanziario nel caso in cui abbiate trovato un posto di lavoro.

### C. Riattivazione del diritto all'indennità durante il termine quadro in corso

Se vi trovate in una delle situazioni seguenti, comunicatelo alla vostra ultima cassa di disoccupazione.

Avete perso il vostro diritto all'indennità di disoccupazione durante il termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione e, durante lo stesso termine,

- avete compiuto i 25 anni (il numero massimo di indennità giornaliere passa a 260 o 400 in base al periodo di contribuzione);
- avete compiuto i 55 anni e potete comprovare 22 mesi di contribuzione (il numero massimo di indennità giornaliere passa a 520);
- avete meno di 25 anni e avete ora un obbligo di mantenimento (il numero massimo di indennità giornaliere passa a 260 o 400 in base al periodo di contribuzione);

- avete più di 25 anni, potete comprovare 22 mesi di contribuzione e percepire una rendita d'invalidità corrispondente a un grado d'invalidità di almeno il 40 % (il numero massimo di indennità giornaliera passa a 520).

#### **D. Assicurazione contro gli infortuni**

I disoccupati sono assicurati contro gli infortuni presso la Suva. Questa copertura termina 31 giorni dopo l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione. La Suva offre però agli assicurati la possibilità di prolungarla di sei mesi al massimo, dietro pagamento di un premio, mediante una particolare convenzione. Se durante questi sei mesi non riuscite a trovare un impiego o se non vi avvalete di questa assicurazione convenzionale, dovete comunicarlo alla cassa malati.

La copertura della Suva contro gli infortuni è molto più ampia di quella della cassa malati: mentre quest'ultima si assume unicamente le spese di cura, la Suva versa anche indennità giornaliera e rendite senza esigere alcuna partecipazione (franchigia e aliquota percentuale) alle spese di cura (cfr. Info-Service per i disoccupati

<https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/broschueren.html>).

#### **E. Contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)**

Con l'esaurimento del diritto all'indennità i contributi all'AVS non sono più conteggiati dalla cassa di disoccupazione. Gli anni di contribuzione mancanti possono comportare una riduzione della rendita AVS. Dopo che avete esaurito il vostro diritto siete considerati persone senza attività lucrativa e dovete comunicarlo alla cassa di compensazione AVS del vostro Cantone di domicilio (<https://www.ahv-iv.ch/it/Contatti/Casse-cantonali-di-compensazione>) o all'agenzia AVS del vostro Comune di domicilio.

#### **F. Previdenza professionale**

Le persone che percepiscono un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione superiore a 81.20 franchi sono obbligatoriamente assicurate presso la Fondazione istituto collettore LPP (<http://www.chaeis.net/it/ad-assicurazione-disoccupazione.html>) per i rischi di decesso e d'invalidità. In caso di esaurimento del diritto all'indennità, rimangono assicurate per un altro mese presso la Fondazione. Se prima di questo termine inizia un nuovo rapporto di previdenza, la competenza è trasferita al nuovo istituto di previdenza.

#### **G. Assegni familiari**

Quando il diritto all'indennità giornaliera giunge a termine, l'assicurazione contro la disoccupazione non versa più alcun supplemento per assegni familiari. Le casse cantonali di compensazione AVS vi informano sugli assegni familiari sia tramite Internet che personalmente. Altre spiegazioni sono disponibili sul sito internet dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) <https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/famz.html>, che offre anche informazioni sulle prestazioni accordate ai genitori in caso di necessità, quando il reddito non è sufficiente a garantire il sostentamento.

#### **H. Assistenza sociale**

Se vi trovate in una situazione finanziaria precaria, avete la possibilità di iscrivervi al servizio di assistenza sociale del vostro Comune di domicilio, a cui potete richiedere ulteriori informazioni. Potete inoltre consultare il sito [www.skos.ch](http://www.skos.ch).